

DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2026

317/2026/R/EEL

**DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI IN MERITO AGLI
ACCONTI PER GLI ONERI NUCLEARI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1398^a riunione del 6 agosto 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom (di seguito: decreto legislativo 230/95);
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 gennaio 2021, 12/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 12/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 348/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 529/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2022/R/eel);
- il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)", approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2024, 162/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 162/2024/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2025, 557/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 557/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2026, 80/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 80/2026/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2026, 209/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 209/2026/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità 9 luglio 2026, 3/2026 (di seguito: determinazione 3/2026);
- la memoria dell'Autorità 17 febbraio 2026, 44/2026/I/com, in merito ai disegni di legge "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile" (AC. 2669) e "Disposizioni per l'adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione" (AC. 1742);
- la comunicazione dell'Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- la comunicazione dell'Autorità prot. 37338 del 20 maggio 2026 (di seguito: comunicazione 20 maggio 2026);
- le comunicazioni della società Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin):
 - prot. 2485 del 15 gennaio 2025 (prot. Autorità 2591 del 16 gennaio 2025) (di seguito: comunicazione 15 gennaio 2025);
 - prot. 9124 del 14 febbraio 2025 (prot. Autorità 10348 del 17 febbraio 2025) (di seguito: comunicazione 14 febbraio 2025);
 - prot. 64429 del 28 novembre 2025 (prot. Autorità 83734 del 1° dicembre 2025) (di seguito: comunicazione 28 novembre 2025);
 - prot. 12528 del 6 marzo 2026 (prot. Autorità 17775 del 6 marzo 2026) (di seguito: comunicazione 6 marzo 2026);
 - prot. 30635 del 5 giugno 2026 (prot. Autorità 42474 dell'8 giugno 2026) (di seguito: comunicazione 5 giugno 2026);
 - prot. 41229 del 29 luglio 2026 (prot. Autorità 55549 del 30 luglio 2026) (di seguito: comunicazione 29 luglio 2026);
- la comunicazione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito: ISIN) prot. n. 4924 del 31 luglio 2026 (prot. Autorità 56029 del 31 luglio 2026) (di seguito: comunicazione 31 luglio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'Autorità ridetermini gli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari), sulla base di un programma presentato da Sogin e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività;
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;

- con comunicazione 29 luglio 2005, l'Autorità ha trasmesso, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, altresì, che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10 prevede che Sogin sia il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT), comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge di Bilancio 2023 dispone che, a partire dal 2023, gli oneri nucleari non siano più a carico delle utenze elettriche, bensì direttamente del Bilancio dello Stato, lasciando comunque invariati i poteri dell'Autorità in termini di determinazione degli oneri nucleari sulla base di criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 348/2021/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDECN, recante i "Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di *decommissioning*" (di seguito: TIDECN) per il terzo periodo di regolazione (2021-2026);
- il TIDECN fissa i criteri di efficienza economica ai fini della determinazione degli oneri nucleari per il terzo periodo regolatorio in relazione alle attività di *decommissioning*, ossia a tutte le attività che rientrano nel perimetro degli oneri nucleari, con l'esclusione delle attività relative al DN-PT;
- le attività per il DN-PT, benché i relativi costi rientrino in quota parte nel perimetro degli oneri nucleari, e siano pertanto soggette alla definizione di criteri di efficienza economica ai sensi di quanto previsto dal decreto 26 gennaio 2000, hanno caratteristiche diverse da quelle delle attività di *decommissioning* e pertanto hanno reso necessaria la definizione di una regolazione *ad hoc*;
- i costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il DN-PT sono stati valutati dall'Autorità con la deliberazione 529/2022/R/eel, in esito all'istruttoria avviata con la deliberazione 12/2021/R/eel;
- con la medesima deliberazione 529/2022/R/eel sono stati altresì approvati i "Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin per le attività di

localizzazione e autorizzazione del Deposito Nazionale Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, del decreto legislativo n. 31/10" (*cfr* Allegato B alla deliberazione), che si applicano dal 1° gennaio 2021 fino all'ottenimento da parte di Sogin della Autorizzazione Unica;

- con la deliberazione 162/2024/R/eel, l'Autorità ha stabilito che il terzo periodo di regolazione di cui al comma 1.3 della deliberazione 348/2021/R/eel è articolato in due semiperiodi di regolazione di uguale durata (3 anni), uno relativo al periodo 2021- 2023 e l'altro relativo al periodo 2025 – 2027, intervallati dall'anno di transizione 2024;
- con le comunicazioni 15 gennaio e 14 febbraio 2025, Sogin ha inviato l'aggiornamento del piano a vita intera per le attività di *decommissioning*;
- in relazione al protrarsi della attività istruttoria sul Piano a Vita Intera 2025 delle attività di *decommissioning*, con la comunicazione 20 maggio 2026, l'Autorità ha trasmesso a Sogin, tra l'altro, una proposta di regolazione provvisoria per gli anni 2025 e 2026;
- nella comunicazione 20 maggio 2026 è stato anche rilevato che risultavano mancanti tutti i documenti di programmazione aggiornati relativi al DN-PT; e che in mancanza di tale documentazione, si sarebbe provveduto a sospendere le erogazioni degli acconti per il DN-PT.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 58.bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95, con cui sono state recepite direttive Euratom, prevede che il titolare delle autorizzazioni all'esercizio di impianti nucleari deve *“prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare”*;
- il quadro regolatorio dell'Autorità prevede pertanto un meccanismo di acconto/conguaglio applicabile ai costi sostenuti da Sogin per le attività di *decommissioning* e del DN-PT (*cfr* comma 17.3 del TIDECN e comma 6.3 dell'Allegato B alla deliberazione 529/2022/R/eel);
- le erogazioni in acconto, sia per l'attività di *decommissioning* che per il DN-PT, sono dimensionate sulla base del piano finanziario aggiornato, reso disponibile trimestralmente da Sogin, ai sensi del comma 16.1, lettera b), del TIDECN;
- i conguagli sono definiti a seguito del riconoscimento dei costi a consuntivo; e che il comma 8.7 e successivi del TIDECN disciplinano il meccanismo degli *“acconti nucleari”* sulla base del quale vengono valorizzati gli eventuali interessi che Sogin deve riconoscere sugli acconti.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 16.1, lettera b), del TIDECN prevede che Sogin presenti all'Autorità *“entro il 30 novembre dell'anno n-1, il piano finanziario per ciascun anno n del*

periodo di regolazione e successivamente, su base trimestrale nel medesimo anno n, il consuntivo finanziario”;

- con la comunicazione 28 novembre 2025, Sogin ha trasmesso all’Autorità il “*Piano Finanziario 2026 Attività di Decommissioning e DN-PT*” (di seguito: Piano finanziario 2026);
- con la deliberazione 557/2025/R/eel l’Autorità ha dato mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) di procedere ad erogazioni a Sogin, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 10.1, lettera a), del TIPPI (di seguito: conto A2), sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al DN-PT, per i mesi da gennaio a marzo del 2026, sulla base del piano finanziario di cui al precedente punto;
- con la deliberazione 80/2026/R/eel, l’Autorità ha dato mandato alla Cassa di procedere ad erogazioni a Sogin, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2, sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al DN-PT, per i mesi da aprile a giugno 2026, sulla base dell’aggiornamento del Piano finanziario 2026, pervenuto con la comunicazione 6 marzo 2026;
- con la comunicazione 5 giugno 2026, Sogin ha trasmesso all’Autorità il secondo aggiornamento del Piano finanziario 2026, in cui si evidenziano le erogazioni necessarie nei mesi da luglio e settembre del medesimo anno, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2, sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al DN-PT;
- con la deliberazione 209/2026/R/eel, l’Autorità ha dato mandato alla Cassa di procedere ad erogazioni a Sogin, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2, in relazione alle attività di *decommissioning* per i mesi da luglio a settembre 2026, sulla base dell’aggiornamento del Piano finanziario 2026, pervenuto con la comunicazione 5 giugno 2026;
- con la medesima deliberazione 209/2026/R/eel, l’Autorità ha, invece, ritenuto opportuno sospendere le erogazioni in acconto per il DN-PT, in linea con quanto già anticipato a Sogin con la comunicazione 20 maggio 2026, in quanto alla data non risultavano ancora pervenuti i documenti di programmazione aggiornati relativi al medesimo DN-PT.

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione 3/2026, il Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità ha definito gli schemi di reportistica per le attività del DN-PT ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lettera b), dell’Allegato B alla deliberazione 529/2022/R/eel;
- con la comunicazione 29 luglio 2026, Sogin ha trasmesso il Piano aggiornato a vita intera del DN-PT, il Piano fino all’Autorizzazione Unica aggiornato del DN-PT, secondo quanto previsto dagli schemi di reportistica di cui alla determinazione 3/2026, nonché la proposta di Metodologia per la distinzione della quota dei costi del DN-PT afferenti alla commessa nucleare e quella di competenza di terzi (che

Sogin ha inviato anche ad ISIN, ai fini di quanto previsto dal comma 3.2 dell'Allegato B alla deliberazione 529/2022/R/eel);

- l'istruttoria sui contenuti della documentazione di cui al precedente punto è tuttora in corso;
- con la comunicazione 31 luglio 2026 (inviata per conoscenza anche a Sogin), ISIN ha evidenziato che *“i profili di interesse dell'ISIN rispetto ai contenuti dell'Allegato B della citata deliberazione”* (deliberazione 529/2022/R/eel n.d.r.) *“riguardano esclusivamente le valutazioni tecniche che questo Ispettorato è tenuto a svolgere ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 31/2010 (art. 3, punto 3.1, lettera f e art. 4, punto 4.3, dell'Allegato B della deliberazione in oggetto)”*; e che, pertanto, quanto previsto al sopracitato comma 3.2 dell'Allegato B alla deliberazione 529/2022/R/eel esula dalle competenze dell'ente;
- sono altresì in corso le istruttorie ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi del DN-PT per gli anni 2021 e 2022 (per i quali è stata completata da parte di Sogin la trasmissione delle informazioni necessarie), nonché per gli anni 2023 e 2024 (per i quali è in corso il completamento della trasmissione delle informazioni necessarie da parte di Sogin); e che, per quanto riguarda il consuntivo relativo all'anno 2025 delle attività del DN-PT, i dati dovranno essere trasmessi da Sogin entro 60 giorni dalla chiusura del bilancio relativo al medesimo anno.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- integrare la deliberazione 209/2026/R/eel, prevedendo anche le erogazioni in acconto per il DN-PT, sulla base degli importi e delle tempistiche richieste nell'ultimo aggiornamento del Piano finanziario 2026 relativamente ai mesi da luglio a settembre 2026;
- ai sensi del comma 6.3 dell'Allegato B alla deliberazione 529/2022/R/eel, dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di:
 - 1 milione di euro tempestivamente e non oltre la fine del mese di agosto 2026;
 - 1 milione di euro entro il 15 settembre 2026a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT

DELIBERA

1. di dare mandato alla Cassa, ai sensi del comma 6.3 dell'Allegato B alla deliberazione 529/2022/R/eel, di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 1 milione di euro tempestivamente e non oltre la fine del mese di agosto 2026;
 - 1 milione di euro entro il 15 settembre 2026

- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT;
2. di comunicare il presente provvedimento:
 - alla Sogin S.p.A.;
 - alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 agosto 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua